



*Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.*

## **Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 19991 sull'asilo è modificata come segue:

### **Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva**

<sup>1</sup> L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:

Inserire dopo il titolo della sezione 2

### **Art. 52a<sup>bis</sup> Informazione sulla procedura di ricorso presso l'Agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen**

(art. 102g cpv. 3 LAsi)

<sup>1</sup> Durante il soggiorno nei centri della Confederazione o all'aeroporto, i richiedenti l'asilo vengono informati, nel quadro della consulenza secondo l'articolo 102g LAsi, in merito alle possibilità di presentare ricorso presso l'Agenzia dell'Unione europea responsabile per la sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia) rispetto a violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di quest'ultima.

RS .....

<sup>1</sup> RS 142.311

2021-...

«%ASFF\_YYYY\_ID»

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali «%ASFF\_YYYY\_ID»

<sup>2</sup> L'informazione comprende in particolare la procedura di ricorso presso l'Agenzia secondo l'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896<sup>2</sup>, così come l'accertamento di possibili violazioni dei diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> I fornitori di prestazioni incaricati provvedono affinché l'informazione sia adeguata alle esigenze delle persone interessate e avvenga il prima possibile dopo la presentazione della domanda d'asilo.

### ***Art. 52b cpv. 6, frase introduttiva***

<sup>6</sup> Oltre ai compiti di cui all'articolo 102k capoverso 1 lettere a–g LAsi, la rappresentanza legale all'aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:

### ***Art. 52b<sup>bis</sup> Consulenza e sostegno per la presentazione di un ricorso all'Agenzia***

(art. 102k cpv. 1 lett. g LAsi)

<sup>1</sup> Se un richiedente l'asilo fa valere una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta ad azioni od omissioni del personale che partecipa a un intervento dell'Agenzia, riceve consulenza e sostegno da parte della rappresentanza legale assegnata presso i centri della Confederazione e l'aeroporto per la presentazione di un ricorso scritto secondo l'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> La consulenza e il sostegno di cui al capoverso 1 durano fino al momento della definitiva trasmissione del ricorso all'Agenzia.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

<sup>3</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

<sup>4</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 52a<sup>bis</sup> cpv. 3.

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedu-  
rali

«%ASFF\_YYYY\_ID»

**Art. 52f rubrica e cpv. 2bis**

**Consulenza e rappresentanza legale nella  
procedura ampliata**

(art. 102/ cpv 1, 1<sup>bis</sup> e 3 LAsi)

<sup>2bis</sup> Dopo l'attribuzione al Cantone, il richiedente l'asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d'attribuzione per ricevere la consulenza e il sostegno di cui all'articolo 52b<sup>bis</sup>.

**II**

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alle modifiche del 1° ottobre 2021 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sugli stranieri e la loro integrazione, della legge del 18 marzo 2005<sup>6</sup> sulle dogane e del decreto federale del 17 dicembre 2004<sup>7</sup> che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione:

Walter Thurnherr

<sup>5</sup> RS 142.20

<sup>6</sup> RS 631.0

<sup>7</sup> RS 362